

Disoccupazione agricola: la liquidazione per i neocomunitari in Italia

Argomento - Per avere diritto all'indennità di disoccupazione agricola ordinaria occorre:

- l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per 2 anni;

- l'accreditamento di 102 contributi giornalieri nell'anno precedente all'anno di richiesta del trattamento.

Sono poi cumulabili ai fini del calcolo sia i periodi di lavoro agricolo che quelli non agricoli.

Novità - I periodi di attività lavorativa dipendente svolta nel settore agricolo dai lavoratori neocomunitari, compresi (dal 1° gennaio 2007) rumeni e bulgari, sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

I Paesi che dal 1° maggio 2004 fanno parte dell'Unione europea sono: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca.

Per i periodi antecedenti alla data in cui i Paesi di provenienza sono entrati a far parte della comunità europea, sono da ritenersi utili i periodi di lavoro dipendente agricolo (ed eventualmente non agricolo) svolti in Italia, purché di natura non stagionale, compresi i periodi assicurativi relativi a lavoro svolto nel Paese d'origine.

Se nell'anno precedente all'ingresso in Italia il neocomunitario ha svolto attività agricola stagionale e non stagionale, il requisito assicurativo si perfeziona solo sulla base dell'attività non stagionale.

A seguito di richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione centrale, in merito alla trattazione delle domande di disoccupazione agricola presentate dai lavoratori agricoli neocomunitari, confermando quanto già fissato con msg. n. 16608 del 21 luglio 2008, si precisa quanto segue:

Lavoratori subordinati provenienti dai Paesi entrati a far parte della Comunità europea a partire dal 1° maggio 2004

I periodi di attività lavorativa dipendente svolta nel settore agricolo dai lavoratori neocomunitari provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, a partire dal 1° maggio 2004, sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e per i trattamenti di famiglia anche quando si riferiscono a lavoro di natura stagionale (identificato sul modello DMAG con il codice 039).

Lavoratori subordinati provenienti dai Paesi entrati a far parte della Comunità europea a partire dal 1° gennaio 2007

Analoga, a partire dal 1° gennaio 2007, anche i

Inps - Messaggio 17 febbraio 2009, n. 3807

Oggetto: Liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola. Lavoratori neocomunitari

periodi di lavoro dipendente agricolo svolti dai cittadini bulgari e rumeni, che siano di natura stagionale o meno, sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione in-

volontaria e per i trattamenti di famiglia.

Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo, quando questo vada ricercato nei periodi antecedenti alla data in cui i Paesi di provenienza sono entrati a far parte della Comunità europea, sono da ritenersi utili i periodi di lavoro dipendente agricolo (ed eventualmente non agricolo) svolti in Italia, purché di natura non stagionale, e/o i periodi assicurativi relativi a lavoro svolto nel Paese d'origine, risultanti dal formulario E301.

Nel caso in cui il lavoratore neocomunitario, nell'anno solare precedente alla data di entrata nella Ue, abbia svolto attività lavorativa agricola subordinata di natura sia stagionale che non stagionale, il medesimo perfeziona il requisito assicurativo sulla base dell'attività non stagionale, in quanto l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, riferita all'attività agricola dipendente, anche se versata per parte dell'anno, copre l'anno intero.

Disoccupazione italiana e pensione spettante nel regime di uno Stato membro Ue

INPS - MESSAGGIO 18 FEBBRAIO 2009, N. 3937

Oggetto: Regolamentazione comunitaria: compatibilità delle prestazioni per disoccupazione a carico dell'assicurazione italiana con la pensione spettante nel regime di uno Stato membro dell'Unione europea.

In relazione a specifici quesiti pervenuti, è stata evidenziata la necessità di chiarire se, ed in base a

quali norme, il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dell'assicurazione italiana sia compatibile con il diritto a pensione a carico dell'assicurazione di uno Stato membro dell'Unione europea.

Al riguardo sono state esaminate, nell'ambito della regolamentazione comunitaria, le disposizioni generali e specifiche da applicare nei casi di cumulo di più prestazioni per la loro eventuale riduzione, sospensione o soppressione.

Disposizioni generali della regolamentazione comunitaria per la riduzione, la sospensione o la soppressione nel caso di cumulo di più prestazioni

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento Cee n. 1408 del 14 giugno 1971, prevede che «se non diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di altro Stato membro».

Quindi, nell'ipotesi in cui ad uno stesso soggetto spettino una prestazione di sicurezza sociale a carico dell'assicurazione di uno Stato membro ed una o più prestazioni di sicurezza sociale a carico di un altro o di altri Stati membri, la disposizione generale dell'articolo 12, paragrafo 2, ammette l'opponibilità delle disposizioni nazionali anticumulo, sempreché non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni dello stesso regolamento n. 1408/1971.

Al riguardo si osserva che:

- la normativa italiana sull'incompatibilità tra prestazioni di disoccupazione e pensionistiche non fa riferimento ai trattamenti erogati da Organismi esteri, non prevedendo, quindi, che il diritto a prestazioni acquisito all'estero debba essere opposto al beneficiario di prestazione italiana;

- le disposizioni dei regolamenti Cee nn. 1408/1971 e 574/1972 in materia di disoccupazione non comprendono disposizioni specifiche per la riduzione, la sospensione o la soppressione delle prestazioni di disoccupazione a carico dell'assicurazione di uno Stato comunitario nei casi di titolarità di pensione spettante a carico dell'assicurazione di un altro Stato comunitario.

Pertanto, in applicazione delle disposizioni generali della regolamentazione comunitaria di cui al suindicato articolo 12, paragrafo 2, e tenendo conto della normativa nazionale, il diritto alle prestazioni di disoccupazione previsto nel regime italiano è compatibile con il diritto a pensione a carico dell'assicurazione di un altro Stato membro dell'Unione europea (vedi circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 1).

Compatibilità del diritto a pensione a carico dell'assicurazione italiana con il diritto a prestazione di disoccupazione a carico di un altro Stato membro

Si ricorda, con l'occasione, quanto indicato nella circolare n. 99 del 26 aprile 1993, punto 1.1, secondo cui, considerato che la normativa italiana sull'incompatibilità tra prestazioni di disoccupazione e prestazioni pensionistiche non fa menzione dei trattamenti erogati da Organismi esteri, le prestazioni corrisposte a titolo di disoccupazione dagli altri Stati dell'Unione europea sono - diversamente dalle prestazioni dovute in base alla legislazione nazionale - compatibili con i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto, ivi compresi i trattamenti di pensionamento anticipato.